



**COMUNE DI MILLESIMO**  
PROVINCIA DI SAVONA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 22**

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Istituto dell'interpello.

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il sig. Pietro PIZZORNO Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giovanni PUCCIANO, che procede all'appello nominale. Risultano:

|               |          |         | Presenti | Assenti |
|---------------|----------|---------|----------|---------|
| PIZZORNO      | Pietro   | Sindaco | SI       |         |
| MINETTI       | Daniela  |         | SI       |         |
| BARLOCCO      | Daniela  |         | SI       |         |
| DECIA         | Mirco    |         | SI       |         |
| MANCONI       | Andrea   |         | SI       |         |
| PIZZORNO      | Stefania |         | SI       |         |
| POLLERO       | Roberto  |         | SI       |         |
| REBORA        | Sabina   |         | SI       |         |
| SCARZELLA     | Roberto  |         |          | SI      |
| ZUNATO        | Maria    |         | SI       |         |
| NAPOLITANO    | Daniel   |         | SI       |         |
| PAPA          | Filippo  |         | SI       |         |
| SIRI          | Gabriele |         | SI       |         |
| <b>TOTALE</b> |          |         | 12       | 01      |

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattare la materia segnata all'ordine del giorno.

## **OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INTERPELLO**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

**PRESO ATTO** della premessa esplicativa dell'IFEL nella quale dichiara che *"entro il 1° luglio 2016 i comuni dovranno adeguare o approvare ex novo i regolamenti sul diritto di interpello, applicabili a partire dal 1° gennaio di quest'anno anche nel caso in cui il comune non abbia mai adottato un proprio regolamento sull'istituto, precisando, nella parte finale relativa alla tempistica e all'efficacia dei nuovi regolamenti che "non devono necessariamente rispettare il termine del 30 aprile 2016 previsto per l'adozione del bilancio, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge" evidenziando che occorre rispettare previsto nell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 156/2015 (1 luglio 2016) fermo restando che superato tale termine trovano comunque applicazione, anche in assenza di regolamento comunale, le disposizioni di legge e i comuni saranno comunque costretti a rispondere alle istanze presentate dai contribuenti;*

**PRESO ATTO** della Legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente, recentemente revisionato dal DLgs 156/2015 in attuazione della delega fiscale (legge 23/2014) che ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria;

**RITENUTO** di predisporre un apposito Regolamento per la gestione dell'Istituto dell'Interpello (Allegato A);

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."*;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Funzionario responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati;

**VISTO** il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 8 e 0 contrari, essendo 12 i presenti, 8 i votanti e 4 gli astenuti, (ZUNATO, NAPOLITANO, PAPA, SIRI);

#### **DELIBERA**

1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Istituto dell'Interpello di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che il Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2016;
3. di pubblicare il regolamento sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, con voti favorevoli 8 e 0 contrari, essendo 12 i presenti, 8 i votanti e 4 gli astenuti, (ZUNATO, NAPOLITANO, PAPA, SIRI)

#### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*Pietro PIZZORNO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Giovanni PUCCIANO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

04 AGO, 2016

per quindici giorni consecutivi.

N. 7330 Reg. A.P.

II Messaggio Comunale \_\_\_\_\_



**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

Franco IVALDO

MESSO COMUNALE

(Franco Ivaldo)

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Franco PASTORINO

*Franco Pastorino*

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Millesimo, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Giovanni PUCCIANO



**COMUNE DI MILLESIMO**

**Regolamento per la disciplina dell'istituto  
dell'interpello**

**Approvato con delibera del  
Consiglio Comunale n. 23 del  
28-07-2016**

## **Indice**

|               |   |
|---------------|---|
| DELIBERA..... | 3 |
|---------------|---|

### **Articolo1**

#### **Oggetto**

*1. Il presente regolamento è formulato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti dei tributi comunali.*

### **Articolo2**

#### **Fattispecie**

1. Il contribuente può interpellare il Servizio Tributi del Comune di Millesimo per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.

### **Articolo 3**

#### **Soggetti, termini e modalità di presentazione dell'istanza**

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

3. L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo pec all'indirizzo [protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it](mailto:protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it)
- b) a mezzo fax al numero 019564368;
- c) con consegna al protocollo generale dell'Ente ubicato in Piazza Italia 2 – Millesimo (SV);
- d) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Ufficio Tributi – Piazza Italia 2 – 17017 Millesimo (SV)

### **Articolo 4**

#### **Contenuto dell'istanza**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

## **Articolo 5**

### **Effetti della presentazione dell'istanza**

1. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

## **Articolo 6**

### **Risposta**

1. Il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata.

3. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al successivo articolo 8, in ipotesi di carenza dell'istanza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente. I termini per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della



*documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, fermare standola facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.*

## **Articolo 7**

### **Effetti della risposta**

- 1. La risposta non vincola il contribuente.*
- 2. La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.*
- 3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.*
- 4. In caso di mancata risposta nei termini di cui al precedente articolo 6, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione fornita dal contribuente.*

## **Articolo 8**

### **Inammissibilità dell'istanza**

- 1. L'istanza di interpello è inammissibile se:*
  - a) è priva dei dati identificativi dell'istante;*
  - b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;*
  - c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;*
  - d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;*
  - e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;*
  - f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;*
  - g) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.*

## **Articolo 9**

### ***Impugnabilitàdellarisposta***

1. *La rispostaall'istanzadi interpello non è impugnabile.*

### ***Articolo10***

#### ***Normadirinvio***

1. *Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previstedalle leggi e dai regolamenti vigenti.*

### ***Articolo11***

#### ***Abrogazioni***

1. *Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.*

### ***Articolo12***

#### ***Entratain vigore***

1. *Il presenteregolamentoentra in vigore il 1° gennaio 2016.*